

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Direttiva 2014/65/UE (c.d. Direttiva "MiFID II"), i Regolamenti Delegati 2017/576/UE e 2017/565/UE e il Regolamento (UE) n. 600/2014 ("MiFIR"), nell'ambito di un quadro armonizzato di regole volte a garantire l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari nonché il raggiungimento di una maggiore trasparenza e tutela degli investitori stabilisce obblighi inerenti all'attività di trasmissione da parte di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito la "Banca") degli ordini impartiti dalla clientela. Tali previsioni normative sono in particolare finalizzate al conseguimento della *Best Execution*, ovvero l'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per la clientela.

Tra queste assume primaria rilevanza la capacità da parte degli intermediari di valutare e confrontare, direttamente o tramite una terza controparte, le diverse sedi di negoziazione ("*trading venue*") al fine di indirizzare gli ordini laddove sia assicurato il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente (c.d. principio di "*Best Execution*").

La Banca, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera 20307 del 15 febbraio 2018, ha proceduto a definire la Strategia di Trasmissione degli Ordini (di seguito la "*Transmission Policy*") adottando tutte le misure necessarie e mettendo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato per i propri Clienti. La disciplina della *best execution* si riferisce ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto della clientela, negoziazione per conto proprio.

La Direttiva MiFID II prevede che gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori si applichino a tutti gli strumenti finanziari, siano essi negoziati in sedi di negoziazione o *over the counter* (di seguito "OTC").

Obiettivo del presente documento è di fornire informazioni in merito a:

- le modalità adottate dalla Banca per la ricezione e la trasmissione degli ordini all'intermediario incaricato della loro esecuzione;
- i criteri che la Banca ha adottato nella selezione del Negoziatore;
- il monitoraggio e aggiornamento delle strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottate.

La *Transmission Policy* illustrata nel seguente documento è valida per i Clienti della Banca classificati ai fini MiFID come clienti "al dettaglio" e, in maniera residuale, anche ai clienti "professionali".

1. AMBITO DI OPERATIVITA'

La presente *Transmission Policy* si applica agli ordini impartiti nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini della Banca.

Data la natura del servizio di investimento prestato, la Banca non esegue direttamente gli ordini ricevuti, ma li trasmette ad altro soggetto abilitato per la relativa esecuzione.

Al fine di individuare tale soggetto e di garantire il raggiungimento del miglior risultato per i propri Clienti, la Banca ha definito un insieme di criteri (cfr. paragrafo 2 "*Obbligo di Best Execution*") alla luce dei quali valuta le strategie di esecuzione (c.d. "*execution policies*") adottate da diversi soggetti abilitati.

2. OBBLIGO DI BEST EXECUTION

In conformità alla normativa MiFID, gli intermediari che trasmettono ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela sono tenuti ad adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i clienti (c.d. *Best Execution*).

L'obbligo di *Best Execution* si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF o, al di fuori di questi, sedi di esecuzione OTC), con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Gli intermediari, nella definizione della propria Strategia di trasmissione degli ordini, devono prendere in considerazione i seguenti cd. fattori di Best Execution:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione;
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

Gli intermediari devono attribuire ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento del miglior risultato possibile.

Si precisa che, in fase di selezione iniziale delle sedi di esecuzione previste dalla Strategia di trasmissione degli ordini, l'impresa di investimento può tenere in considerazione alcuni fattori qualitativi.

Il miglior risultato possibile per il Cliente è stato individuato dalla Banca tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- corrispettivo totale (o "*total consideration*");
- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- rapidità dell'esecuzione.

Per quanto riguarda il fattore del "corrispettivo totale", esso è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi associati all'esecuzione dell'ordine. Tale fattore di esecuzione risulta essere predominante con una ponderazione relativa pari al 95% (gli altri due fattori di esecuzione prevedono invece una ponderazione pari al 2,5% ciascuno). I costi relativi all'esecuzione includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. A tal proposito, si fa presente che l'informativa in merito a spese, commissioni ed ogni altro onere che il Cliente paga in relazione ad ogni ordine eseguito, è disponibile presso i Consulenti finanziari abilitati all'Offerta fuori Sede, le Filiali della Banca e sul sito internet www.allianzbank.it.

I suddetti fattori di esecuzione vengono applicati dal soggetto negoziatore prescelto sulla base della strategia di esecuzione degli ordini di seguito descritta.

3. CRITERI DI SELEZIONE DEL NEGOZIATORE

La Banca seleziona unicamente intermediari negoziatori di elevato *standing* che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.

Inoltre, la Banca seleziona gli intermediari negoziatori che:

- abbiano definito una strategia di esecuzione coerente con l'ordine di importanza dei fattori di esecuzione definito dalla Banca stessa;
- acconsentano a trattare la Banca come cliente "professionale" nell'esecuzione degli ordini disposti per conto dei clienti;
- possano dimostrare un'elevata qualità di esecuzione della tipologia di ordini trasmessi dalla Banca.

In relazione a quanto sopra indicato, gli ordini impartiti dalla clientela vengono trasmessi per l'esecuzione all'intermediario negoziatore (il "Negoziatore"):

- **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (nel testo del documento denominata "INTESA"), fatti salvi alcuni casi specifici evidenziati nell'ALLEGATO 1.

Nella scelta di INTESA quale Negoziatore, la Banca valuta i seguenti elementi:

- INTESA ha definito un set di “sedi di esecuzione”, a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negozianti, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell’attività di negoziazione;
- INTESA seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione, verifica la compatibilità della strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria e verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti individuando eventuali azioni correttive;
- INTESA dispone di una piattaforma tecnologica ad elevata affidabilità che consente l’accesso a tutti i principali mercati finanziari ed offre la garanzia di elevati standard qualitativi nella ricerca della migliore esecuzione degli ordini in base alle condizioni del mercato.

Tramite la piattaforma elettronica Market Hub di INTESA gli ordini ricevuti possono essere inviati per la loro esecuzione ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), ai sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ovvero ad altri *market makers* o fornitori di liquidità, compresa la stessa INTESA che potrà eseguire in conto proprio gli ordini (anche utilizzando, in via residuale, la modalità di esecuzione degli ordini definita “Market Hub Pit”), eventualmente in qualità di Internalizzatore Sistemático.

Per quanto riguarda in particolare i fattori di esecuzione indicati al paragrafo 2 si precisa quanto segue:

Corrispettivo Totale:

- Prezzo: INTESA dispone, direttamente o per il tramite di intermediari negozianti autorizzati, dell’accesso alle sedi di esecuzione indicate nell’ALLEGATO 1 caratterizzate da un elevato grado di liquidità e in quanto tali, aventi un’elevata probabilità di ottenere il miglior prezzo di esecuzione.
- Costi di esecuzione e regolamento: le modalità con le quali INTESA provvede all’esecuzione degli ordini sono tali da minimizzare i costi di negoziazione e regolamento degli stessi. In relazione a tale aspetto, INTESA dispone di un’adesione diretta ad alcune sedi di esecuzione (ad esempio, mercati gestiti da Borsa Italiana). Inoltre, INTESA, gestendo in modo accentrato tale attività per diverse banche, permette di ottenere sinergie tali da minimizzare i relativi costi (ad esempio, diminuzione dei costi fissi di struttura necessari a svolgere le attività di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione ordini). In relazione a tali motivi, i costi che la Banca sostiene per il complesso di attività svolte al fine di ottenere l’esecuzione degli ordini della clientela, risultano inferiori rispetto a quelli che sosterebbe svolgendo direttamente tali attività e/o rivolgendosi ad altri intermediari negozianti.

Probabilità e rapidità di esecuzione:

- INTESA dispone, direttamente o per il tramite di intermediari autorizzati, dell’accesso alle sedi di esecuzione indicate nell’ALLEGATO 1. Si tratta, per le diverse tipologie di strumenti finanziari, di sedi di esecuzione caratterizzate da un elevato grado di liquidità e quindi tali da favorire sia la probabilità che la rapidità di esecuzione. Per quanto riguarda la rapidità di esecuzione, ha anche rilevanza il fatto che INTESA dispone di connessioni automatiche a sedi di esecuzione quali i mercati gestiti da Borsa Italiana e altri mercati regolamentati. Nell’ambito della propria Strategia di Esecuzione, INTESA prevede inoltre la possibilità che alcuni ordini vengano negoziati attraverso l’attività di internalizzazione sistemática. Con riferimento alle operazioni relative ai titoli obbligazionari non trattati nelle sedi di esecuzione previste o per i quali sono richieste particolari condizioni di esecuzione, INTESA potrà inoltre eseguire tali operazioni in conto proprio in modo non sistemático, così da facilitare la probabilità di esecuzione degli ordini. La scelta di INTESA quale intermediario per l’esecuzione di tali ordini deriva dall’elevata capacità dell’intermediario individuato nell’esecuzione degli ordini aventi ad oggetto tali strumenti finanziari e dalla posizione che lo stesso detiene sul mercato in termini operativi. La rapidità di esecuzione è infine favorita dal fatto che la procedura di ricezione e trasmissione ordini della Banca è integrata con la procedura di esecuzione degli ordini di INTESA, minimizzando interventi manuali che potrebbero aumentare i tempi di esecuzione.

4. IL MODELLO DI BEST EXECUTION DI INTESA

Tramite Market Hub gli ordini ricevuti dai clienti possono essere indirizzati per la loro esecuzione ai mercati regolamentati, agli MTF, agli OTF, ovvero ad altri *market maker* o fornitori di liquidità, compresa la stessa INTESA che potrà eseguire in conto proprio gli ordini dei clienti (anche utilizzando, in via residuale, la modalità di esecuzione degli ordini definita “Market Hub PIT”), eventualmente in qualità di internalizzatore sistemático.

Al riguardo, INTESA ha definito un set di "sedi di esecuzione", a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negozianti, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione.

INTESA ha individuato, all'interno del set di sedi di esecuzione cui ha accesso, i "mercati strategici", costituiti da tutte le sedi di esecuzione alle quali accede direttamente per l'esecuzione degli ordini nonché dalle sedi alle quali accede indirettamente tramite intermediari negozianti che presentino sia un elevato volume negoziato di ordini, sia una adeguata informativa di mercato.

INTESA utilizza il concetto di "mercati di riferimento" che identificano in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili da INTESA, il mercato più significativo in termini di liquidità

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la sede di esecuzione finale su cui inviare l'ordine viene individuata da INTESA attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali lo strumento è comunque negoziato ("Strategia di esecuzione").

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva il precedente algoritmo ma l'ordine viene indirizzato verso il "mercato di riferimento" per lo strumento oggetto dell'ordine ("Strategia di trasmissione").

Per i titoli obbligazionari negoziati solo sui mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri o su mercati esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane di cui all'ALLEGATO 1 Per gli strumenti finanziari trattati nell'ambito di una sola sede di esecuzione ovvero quelli per i quali al momento dell'ordine vi sia solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede, a condizione che la Banca sia abilitata ad operarvi.

Qualora il processo non consenta di individuare alcuna sede di esecuzione, l'ordine è rifiutato.

Il modello di *Best Execution* di INTESA non trova applicazione, sostituito da modalità e criteri diversi per l'attività svolta in conto proprio, ad eccezione di quella effettuata in qualità di internalizzatore sistematico.

5. ISTRUZIONI SPECIFICHE

E' fatto salvo il principio secondo il quale, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche fornite dal Cliente (es. sede nella quale eseguire gli ordini), la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, ad attenersi a tali istruzioni specifiche, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure di *best execution* previste nella presente *Transmission Policy*.

Il Cliente, quindi, prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono comportare la disapplicazione delle misure previste nella *Transmission Policy*, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

Qualora l'istruzione specifica del Cliente non possa essere eseguita (es. richieste di esecuzione di un ordine su una sede non facilmente accessibile), la Banca potrà non eseguire l'ordine fornendo adeguata motivazione al Cliente.

6. ORDINI ESEGUITI AL DI FUORI DI MERCATI REGOLAMENTATI, MTF E OTF

La Banca ha fornito ad INTESA il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti al di fuori delle sedi di negoziazione concordate.

Al Cliente è chiesto esplicito consenso in via generale all'esecuzione al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione o dei sistemi organizzati di negoziazione degli ordini conferiti.

Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o dell'Internalizzatore Sistematico di INTESA o che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono abitualmente negoziati al di fuori di tali sedi di esecuzione.

INTESA ha incluso tra le sedi di esecuzione non strategiche una modalità proceduralizzata di esecuzione degli ordini definita Market Hub Pit che offre un'ulteriore possibilità di eseguire gli ordini solo relativamente ai seguenti strumenti obbligazionari:

- non ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o MTF o comunque non negoziati sulle altre sedi di esecuzione previste nella Strategia di Esecuzione di INTESA;
- negoziati sulle altre sedi di esecuzione previste nella Strategia di Esecuzione di INTESA i cui ordini non possono essere inoltrati a tali sedi per motivi legati alla quantità o ad altre caratteristiche non compatibili con le modalità di funzionamento del mercato;
- per i quali la Banca, su istruzione specifica del Cliente, abbia impartito l'esecuzione attraverso Market Hub Pit;
- ordini "*Large in Scale*", ossia ordini su strumenti obbligazionari che superano una determinata soglia concordata

Per tali ordini INTESA provvede a rilevare la presenza di quotazioni da parte di intermediari selezionati sulla base di criteri che assicurano la qualità dei prezzi, la probabilità e l'affidabilità di esecuzione.

Infine, con riferimento ad ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati nelle sedi di esecuzione di cui all'ALLEGATO 1, in deroga a quanto sopra, la Banca si riserva di trasmetterli ad intermediari diversi da Banca INTESA.

7. TRATTAMENTO DI ORDINI PARTICOLARI O DISPOSTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI MERCATO

Il modello di *Best Execution* è influenzato da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare una gestione differenziata rispetto all'esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di *Best Execution*, ovvero correlati alle condizioni presenti sulle sedi di esecuzione individuate.

In particolare, il processo di *Best Execution* prevede modalità specifiche di gestione in relazione alle seguenti categorie e/o tipologie di ordini:

- **Ordini curando e ordini cumulativi:** si tratta di ordini per i quali il Cliente e conseguentemente la Banca attribuisce implicitamente al Negoziatore discrezionalità nell'esecuzione dell'ordine e nella relativa pubblicazione, e possono essere sempre corredati da istruzione specifica sulla sede di esecuzione. Per gli ordini su azioni che hanno come mercato di riferimento il Mercato Telematico Azionario (MTA) di Milano, il Mercato Continuo Espanol (SIBE) di Madrid, l'Athens Stock Exchange di Atene, l'Euronext Cash Lisbon di Lisbona, WienerBoerse AG di Vienna e Oslo Borse ASA di Oslo, il Cliente può omettere l'indicazione della piazza di esecuzione: in questo caso INTESA eseguirà l'ordine sul mercato di riferimento. La gestione degli ordini curando non prevede in alcun caso la possibilità di molteplici eseguiti su differenti sedi di esecuzione;

- **Ordini con indicazione del limite di prezzo:** tali ordini, anche quando non immediatamente eseguibili in relazione alle condizioni prevalenti di mercato, sono sempre trasmessi ad una sede di esecuzione, ad eccezione di quelli con istruzione curando, per i quali si richiama quanto sopra.

Il modello di "*best execution*" dinamica non risulta applicabile agli ordini limitati che al momento della ricezione risultino non immediatamente eseguibili alle condizioni prevalenti di mercato, che vengono, quindi, inviati al "mercato di riferimento" dello strumento finanziario oggetto della negoziazione.

Al fine di aumentare la probabilità di esecuzione di tali ordini, la strategia prevede il monitoraggio continuo delle condizioni presenti sugli altri mercati strategici sui quali lo strumento è negoziato e lo spostamento – c.d. "*sweeping*" - dell'ordine verso il mercato strategico che dovesse presentare condizioni di prezzo e quantità in grado di consentire con elevata probabilità l'esecuzione totale o parziale dell'ordine stesso;

- **Ordini Large In Scale (LIS):** il modello prevede che gli ordini su obbligazioni che superino una determinata soglia concordata con la Banca vengano gestiti tramite la modalità proceduralizzata "Market Hub Pit", da parte degli operatori del Negoziatore, sulla base di opportuni strumenti informativi e della propria esperienza, potranno valutarne anche l'esecuzione OTC, laddove si presentino condizioni migliorative rispetto alle sedi di esecuzione ordinarie, piuttosto che inoltrarli nuovamente sul motore di "*best execution*" dinamica per l'esecuzione secondo le logiche correnti.

Il processo di *best execution* del Negoziatore prevede una modifica dell'ordinamento gerarchico dei fattori di esecuzione in presenza di ordini con particolari parametri di prezzo e di quantità. In particolare, si tratta di ordini "tutto o niente" che vengono eseguiti per l'intero quantitativo indicato ovvero cancellati automaticamente e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore Probabilità di esecuzione.

Con riferimento alle condizioni particolari di mercato, il processo del Negoziatore prevede specifiche modalità di indirizzamento nei casi di impossibilità temporanea di esecuzione degli ordini (ad esempio, per la chiusura delle sedi di esecuzione o perché la fase di negoziazione non ammette immissione di proposte, per il singolo strumento, il segmento di appartenenza o l'intero mercato). In tali casi, se è già stata selezionata la sede di esecuzione, l'ordine rimane in stato "queued" e viene trasmesso dal Negoziatore su tale sede non appena disponibile; ove manchino le condizioni per individuare la sede di esecuzione, l'ordine rimane in "stand-by" e il sistema di gestione degli ordini provvede all'inoltro automatico dello stesso all'apertura della prima sede disponibile.

8. MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DELLA *TRANSMISSION POLICY*

La Direttiva MiFID II e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565, al fine di garantire che siano ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti, richiede alla Banca di svolgere un'attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

In tale ambito, la Direttiva MiFID II e il Regolamento delegato (UE) 2017/576, al fine di aumentare il grado di trasparenza e di comprensione delle prassi adottate dalle imprese di investimento per assicurare la *best execution* ai propri clienti, pone in capo alle imprese di investimento che eseguono e/o trasmettono ordini l'onere di pubblicare un report sulla qualità di esecuzione ottenuta presso le prime 5 (cinque) sedi di esecuzione/negoziatori; tale documentazione avente a riferimento i dati relativi all'anno solare precedente quello corrente sono pubblicati con cadenza annuale sul sito internet della Banca.

La Banca controlla e verifica:

- a) l'efficacia delle misure adottate e, cioè, l'individuazione dei fattori e la loro importanza relativa;
- b) la qualità dell'esecuzione da parte del soggetto negoziatore identificato.

Nel caso in cui la Banca riscontrasse eventuali anomalie interverrà tempestivamente per porvi rimedio.

In ogni caso, la Banca procede a riesaminare la propria *Transmission Policy* con cadenza annuale ovvero laddove si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei propri Clienti.

La Banca comunica ogni modifica rilevante apportata al presente documento pubblicando la *Transmission Policy* aggiornata sul proprio sito. Il Cliente può comunque visionare in ogni momento sul sito internet della Banca il presente documento aggiornato, ovvero richiedere copia dello stesso per il tramite del proprio Consulente finanziario abilitato all'Offerta fuori Sede o presso la propria Filiale di riferimento.

9. MODALITA' DI ACCETTAZIONE

Il Cliente prende atto che, salva Sua diversa indicazione, la Banca procede ad applicare le regole contenute nel presente documento, intendendosi la trasmissione da parte del Cliente del primo ordine dopo l'avvenuta ricezione della *Transmission Policy* quale implicita conferma della volontà di applicare le regole della *Transmission Policy* stessa.

10. ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

Qualora la Banca dovesse procedere con il collocamento di strumenti finanziari (*Certificates* o obbligazioni) di propria emissione per i quali non esista, anche temporaneamente un mercato liquido o una fruibile sede di scambio provvederà, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva MiFID II e dal Regolamento MiFIR in materia di impresa di investimento, a comunicare le proprie quotazioni al cliente, soddisfacendo gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In siffatta evenienza, nel caso in cui il Cliente accetti la quotazione proposta, l'operazione verrà eseguita in contropartita diretta, ossia in conto proprio. Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca è richiesta al Cliente la preventiva accettazione dell'operatività sopra descritta non applicandosi in tali casi quanto previsto per le sedi di esecuzione riportate nell'ALLEGATO 1.

11. TEMPORANEA DIFFICOLTA' AD ESEGUIRE GLI ORDINI

Nel caso di una temporanea difficoltà nella gestione degli ordini imputabile a INTESA o alla Banca che possa influire sulla corretta esecuzione degli stessi, il Cliente verrà tempestivamente informato tramite i canali resi disponibili dalla Banca.

12. OPERATIVITA' SU PRODOTTI FINANZIARI A COMPLESSITA' MOLTO ELEVATA

La Banca, al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Consob nella Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014, informa che non dà corso ad operazioni di acquisto di prodotti finanziari indicati nell'ALLEGATO 2, prodotti che l'Autorità di Vigilanza medesima non ritiene adatti alla clientela al dettaglio.

13. OPERATIVITA' SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI

A tutela dell'interesse dei propri Clienti la Banca informa che, dal 27 gennaio 2016, non è consentito disporre operazioni di acquisto di titoli obbligazionari subordinati di qualsiasi tipologia e di qualunque emittente ed area geografica.

La presente *Transmission Policy* assume validità dal 04 Gennaio 2021.

ALLEGATO 1

TABELLA Sedi di esecuzione

Si riepilogano di seguito le sedi di esecuzione, suddivise per tipologia di strumenti finanziari, per la gestione degli ordini della clientela.

Strumenti Finanziari	Controparti	Sedi di esecuzione
Titoli azionari ETF (<i>Exchange Traded Fund</i>), ETC (<i>Exchange Traded Commodities</i>) e ETN (<i>Exchange Traded Notes</i>)	Negoziatore	Mercati regolamentati italiani ed esteri di riferimento nonché sistemi multilaterali di negoziazione, come definiti dal Negoziatore, che presentino il medesimo circuito di regolamento.
<i>Certificates e Covered Warrants</i>	Negoziatore	Sistemi multilaterali di negoziazione (SeDeX di Borsa Italiana e Cert-X di EuroTLX).
Obbligazioni Convertibili e <i>Warrants</i> Fondi Immobiliari quotati su mercati regolamentati	Negoziatore	Mercati regolamentati italiani ed esteri di riferimento, come definiti dal Negoziatore, che presentino il medesimo circuito di regolamento.
Titoli obbligazionari (*) e Titoli di Stato italiani ed esteri	Negoziatore / Altre	Mercato regolamentato italiano (MOT di Borsa Italiana) e mercati regolamentati esteri cui il Negoziatore abbia accesso. Sistemi multilaterali di negoziazione (ExtraMOT di Borsa Italiana, EuroTLX e Hi-MTF) cui il Negoziatore abbia accesso. Internalizzatore Sistemático o modalità di esecuzione "Market Hub Pit" del Negoziatore. Sistema multilaterale di negoziazione "BMTF/BTFE" (Bloomberg MTF).

Con riferimento a ordini aventi ad oggetto:

- *strumenti finanziari non quotati nelle sedi di esecuzione sopra elencate;*
- *strumenti finanziari espressi in valute di trattazione estere diverse dall'Euro non negoziate dalla Banca oppure negoziate dalla Banca ma per le quali il Cliente ordinante richieda di concordare il tasso di cambio da applicare;*
- *ordini con istruzione specifica da parte del Cliente ordinante per essere eseguiti sulla sede di esecuzione Bloomberg MTF;*

in deroga a quanto sopra, la Banca si riserva di trasmetterli ad intermediari diversi dal Negoziatore al fine di ottenere un prezzo maggiormente rispondente ad una oggettiva valutazione degli strumenti finanziari oggetto degli ordini medesimi.

() L'operatività in acquisto su titoli obbligazionari subordinati quotati sulle sedi di esecuzione indicate nella tabella sopra riportata non è consentita in base alla previsione di cui al paragrafo 13.*

ALLEGATO 2

**TABELLA Elenco Prodotti Finanziari a complessità molto elevata
(Comunicazione Consob n. 0097996/14)**

Numero	Prodotto finanziario
i	prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio <i>Asset Backed Securities</i>);
ii	prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio <i>Contingent Convertible Notes</i> , prodotti finanziari qualificabili come <i>additional tier 1</i> ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR"));
iii	prodotti finanziari <i>credit linked</i> (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi aggiuntivo a quello del soggetto emittente del prodotto);
iv	strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da <i>d</i>) a <i>j</i>) del TUF non negoziati in <i>trading venues</i> , con finalità diverse da quelle di copertura;
v	prodotti finanziari strutturati, non negoziati in alcuna <i>trading venues</i> , il cui <i>pay-off</i> non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.